

# Ordinanza del DFI concernente le riserve nell'assicurazione sociale malattie (ORAMal-DFI)

832.102.15

del 18 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2017)

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),*

visti gli articoli 10 capoverso 5, 11 capoverso 2 e 13 capoverso 3 dell'ordinanza del 18 novembre 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (OVAMal)<sup>1,2</sup>

*ordina:*

## **Sezione 1: Valutazione degli attivi e degli impegni**

### **Art. 1** Valutazione degli attivi

<sup>1</sup> Sono considerati attivi per i quali esiste un valore di mercato sicuro in particolare il denaro liquido, i prestiti dello Stato e le azioni quotate in borsa.

<sup>2</sup> Possono essere considerati attivi equivalenti ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2 OVAMal<sup>3</sup> unicamente gli strumenti finanziari quotati.

<sup>3</sup> Se non esistono attivi equivalenti deve essere determinato un valore conforme al mercato mediante un modello che:

- a. è riconosciuto dalla matematica finanziaria;
- b. si orienta per quanto possibile a grandezze di mercato osservabili; e
- c. è integrato nei processi interni dell'impresa di assicurazione.

### **Art. 2** Valutazione degli impegni

<sup>1</sup> Sono considerati impegni in particolare gli obblighi, i risconti passivi e gli accantonamenti.

<sup>2</sup> Per tutti gli impegni ancora in sospeso deve essere costituito un accantonamento adeguato.

<sup>3</sup> La valutazione può basarsi unicamente sul valore atteso degli impegni. Non può comprendere margini impliciti o espliciti di sicurezza, di fluttuazione o altri supplementi per il rischio assicurativo o per i rischi negli investimenti di capitale.

RU 2011 4767

<sup>1</sup> RS 832.121

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta l'art. 3 dell'O del DFI del 25 nov. 2015 sulle regioni di premio, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5099).

<sup>3</sup> Rinvio adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 dell'O del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512).

## Sezione 2: Modello per la determinazione delle riserve minime

### Art. 3 Rischio attuariale

<sup>1</sup> Il rischio attuariale è quantificato su un anno normale.

<sup>2</sup> È determinato separatamente per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, per l'indennità giornaliera (assicurazione individuale e collettiva) e per la riassicurazione secondo l'articolo 28 della legge del 26 settembre 2014<sup>4</sup> sulla vigilanza sull'assicurazione malattie (LVAMal)<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> La ripartizione del risultato attuariale possibile è approssimata sulla base di una distribuzione normale, il cui valore medio corrisponde al risultato previsto dall'assicuratore all'inizio dell'anno. La varianza è calcolata per ogni singolo ramo assicurativo di cui al capoverso 2 considerando il rischio di fluttuazioni casuali delle prestazioni e di evoluzioni inattese delle prestazioni e della compensazione dei rischi.

<sup>4</sup> Se l'assicuratore ha riassicurato prestazioni ai sensi dell'articolo 28 LVAMal <sup>6</sup>, è presa in considerazione la conseguente riduzione del rischio.

### Art. 4 Rischio di mercato

<sup>1</sup> Il rischio di mercato è quantificato su un anno normale.

<sup>2</sup> Per la quantificazione del rischio di mercato si tiene conto per gli attivi e per i passivi del rischio di possibili variazioni dei tassi d'interesse, dei prezzi delle azioni, del corso delle valute estere, dei prezzi degli immobili e di grandezze di mercato equivalenti.

<sup>3</sup> La ripartizione del risultato di attività finanziarie possibile è approssimata sulla base di una distribuzione normale, il cui valore medio corrisponde al risultato previsto dall'assicuratore all'inizio dell'anno. La varianza è calcolata in base alle componenti di rischio di cui al capoverso 2.

### Art. 5 Rischio di credito

Il rischio di credito comprende i rischi di solvibilità e d'inadempimento che risultano per l'assicuratore da crediti verso terzi, in particolare da prestiti dello Stato o da crediti verso clienti o riassicuratori.

### Art. 6 Scenari

<sup>1</sup> Per la copertura dei rischi il cui impatto sulla valutazione degli attivi o dei passivi degli assicuratori è maggiore rispetto ai rischi di un anno normale sono prestabiliti

<sup>4</sup> RS 832.12

<sup>5</sup> Rinvio adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 dell'O del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512).

<sup>6</sup> Rinvio adattato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 dell'O del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512).

modelli di eventi ipotetici o di combinazioni di eventi (scenari) con le relative probabilità di realizzazione.

<sup>2</sup> Su richiesta, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può accordare al singolo assicuratore l'impiego di metodi semplificati per l'interpretazione degli scenari.

#### **Art. 7** Procedimento di aggregazione

<sup>1</sup> L'aggregazione delle ripartizioni risultanti dalla quantificazione del rischio attuariale e del rischio di mercato è effettuata nell'ipotesi che questi due rischi siano indipendenti tra loro.

<sup>2</sup> I risultati della valutazione degli scenari sono considerati con le loro probabilità di realizzazione.

<sup>3</sup> Dalle riserve disponibili all'inizio dell'anno risulta la ripartizione delle possibili riserve alla fine dell'anno, tenuto conto della ripartizione dei rischi aggregata secondo i capoversi 1 e 2 e dedotto un importo per la copertura del rischio di credito.

#### **Art. 8<sup>7</sup>** Modulo elettronico

I dettagli del modello per la determinazione delle riserve minime sono definiti in un modulo elettronico. Esso è previsto nell'allegato.

### **Sezione 3: Scadenza per il rapporto**

#### **Art. 9**

Il rapporto sul test di solvibilità e il modulo elettronico di cui all'articolo 8 devono essere consegnati annualmente all'UFSP entro il 30 aprile dell'anno considerato.

### **Sezione 4: Disposizioni finali**

#### **Art. 10** Disposizione transitoria

Durante i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza, l'UFSP può, su richiesta, prorogare di due mesi al massimo la scadenza per la consegna del rapporto di cui all'articolo 9.

#### **Art. 11** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 5 dic. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 6257).

*Allegato*<sup>8</sup>  
(art. 8)

## **Modulo elettronico per la determinazione delle riserve minime<sup>9</sup>**

<sup>8</sup> Introdotta dal n. II dell'O del DFI del 5 dic. 2011 (RU **2011** 6257). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 9 nov. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016** 4347).

<sup>9</sup> Il modulo elettronico non è pubblicato nella RU. Può essere consultato all'indirizzo [www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Assicuratori e vigilanza > Rendiconti > Test di solvibilità LAMal.  
Fa stato la versione del 9 novembre 2016.